



Comune di  
**Montegaldella**  
Provincia di Vicenza

Via Roma, 19  
36040 – Montegaldella  
Tel. 0444 63 60 12  
0444 63 51 51  
Fax: 0444 63 51 24  
e-mail [info@comune.montegaldella.vi.it](mailto:info@comune.montegaldella.vi.it)  
PEC [montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net)

**ORDINANZA N. 425**

**DEL 24/02/2020**

Prot.n. 804

Montegaldella, 24 febbraio 2020

**OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA CON DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.**

**IL SINDACO**

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute n. 1 del 2020 redatta d'intesa con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus e contenente le misure previste per i Comuni del Veneto;

VISTA l'ordinanza n. 424 del 23 febbraio 2020 recante disposizioni per evitare la diffusione del contagio da coronavirus emanata dal Sindaco del Comune di Montegaldella nelle more della pubblicazione della suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che l'ordinanza suddetta del Ministero della Salute è applicabile in tutto il territorio regionale e che la stessa oltre a ricomprendere le disposizioni oggetto dell'ordinanza Sindacale, prevede misure ulteriori e specifiche per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus (Covid-19);

RITENUTO pertanto di dover revocare, nella circostanza, l'ordinanza contingibile ed urgente n. 424 del 23 febbraio 2020 che non ha più ragion d'essere alla luce dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 1 del 2020 sopra richiamata;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

**COMUNE DI MONTEGALDELLA (VI)**  
n. 190 ..... reg. pubbl.  
Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge  
dal 24/2/20 ..... al 10/3/20 .....  
all'Albo on-line di questo Comune.  
Il 24/02/2020  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*G. Caruso*

- il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

### ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

- La revoca dell'ordinanza n. 424 del 23 febbraio 2020;
- Di dare ampia diffusione e di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute, che si allega al presente atto.

### DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, ai soggetti interessati della presente disposizione;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale



IL SINDACO

Ciro Piccoli



# *Ministero della Salute*

## **Ordinanza contingibile e urgente n. 1**

**Il Ministro della Salute  
di Intesa con il Presidente della Regione Veneto**

### **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nella territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del "caso indice" in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

#### **Art. 1**

##### ***(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)***

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
  - b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  - c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
  - d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  - e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:
- 2. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  - 3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  - 4. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  - 5. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  - 6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  - 7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  - 8. Usare la mascherina solo se sospetta di essere malato o si assiste persone malate
  - 9. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  - 10. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
  - 11. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- f) Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
  - g) Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
  - h) Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

- i) Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua;
- j) Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario;

**Art. 2**

*(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)*

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 01.03.2020

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.


Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Padova, 23 febbraio 2020

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia



Il Ministro della Salute

Roberto Speranza



